

La compartecipazione dei Comuni all'attività accertativa dell'Agenzia delle entrate

Sesto al Reghena (PN) – 22 settembre 2016
Maurangelo Rana – Avvocato Tributarista



Indice

- **Riferimenti normativi**
- **Le segnalazioni qualificate e gli ambiti di intervento**
- **Modalità di trasmissione delle segnalazioni**
- **Fonti informative e banche dati**
- **Attività dell'Agenzia delle entrate e tipologie di accertamento**
- **La tracciabilità degli accertamenti**
- **I termini dell'accertamento**



Riferimenti normativi

f D.L. 30 settembre 2005 n. 203 – Art. 1

“Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso”.

La norma si rivolge ai comuni e fissa un incentivo.

fi INCREMENTI DELL'INCENTIVO

DECRETO LEGGE 31/05/2010, n. 78 – art. 18, comma 5

- Eleva al 33% l'incentivo per la partecipazione all'accertamento dei tributi erariali;
- Estende la partecipazione dei Comuni all'accertamento contributivo, stabilendo l'incentivo del 33% sulle sanzioni civili applicate per maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.

DECRETO LEGISLATIVO 14/03/2011, n. 23 – ART. 2, c. 10

- Eleva al 50% la quota incentivante riconosciuta ai Comuni per la partecipazione incentivata all'accertamento fiscale;
- Estende la partecipazione incentivata anche alle somme riscosse a titolo non definitivo (salvo conguaglio).

f **SEGUE**

DECRETO LEGGE 13/08/2011, n. 138 – ART. 1, c. 12bis

- Eleva al 100% la quota di partecipazione incentivata all'accertamento fiscale per il triennio 2012/2014.

LEGGE 23/12/2014, n. 190 – ART. 1, c. 702 (legge di stabilità 2015)

Fissa al 55% (in via provvisoria) la quota dei compensi riconosciuta ai Comuni per la partecipazione incentivata all'accertamento fiscale per il triennio 2015/2017.

DECRETO LEGGE n. 192/2014 – ART. 10, c. 12 duodecies convertito con modif. dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (c.d. decreto mille proroghe)

- Riporta al 100% la quota di partecipazione incentivata all'accertamento fiscale anche per il triennio 2015/2017.

f Disposizioni attuative

Decreto MEF 23 MARZO 2011

Individua l'elenco dei tributi erariali partecipati (IRPEF, IRES, IVA, registro, imposte ipotecarie e catastali, tributi speciali catastali; oltre interessi e sanzioni) e regolamenta tempi e modalità di pagamento dell'importo da erogare ai Comuni.

Decreto MEF 15 LUGLIO 2011

Determina i criteri in base ai quali calcolare l'importo netto da erogare ai Comuni che hanno partecipato all'accertamento fiscale e contributivo.

Decreto MEF 8 MARZO 2013

Disciplina le modalità di recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti.

fi I Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO DEL 3/12/2007, n. 187461

Determina le modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale (“segnalazioni qualificate”) e individua gli ambiti di collaborazione e le principali tipologie di segnalazioni.

PROVVEDIMENTO DEL 26/11/2008, n. 175466

Definisce le modalità tecniche di trasmissione delle segnalazioni dei Comuni attraverso il canale telematico *SIATEL-PuntoFisco*.

fi Segue

PROVVEDIMENTO DEL 29/05/2012, n. 78785

- individua l'ambito di collaborazione (“contrasto al lavoro sommerso”) tra Comuni e INPS e le modalità di trasmissione delle relative segnalazioni;
- regola la ripartizione delle segnalazioni qualificate dei Comuni tra l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, secondo la tipologia;
- definisce le modalità di rendicontazione ai Comuni dello stato di lavorazione delle segnalazioni;
- prevede la possibilità di costituire, anche attraverso l'ANCI, delle *strutture di service per la gestione della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate*.



Criteri di partecipazione

I comuni partecipano nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento sia per le Imposte Dirette che per le Imposte Indirette

fi COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di prevenire e reprimere le frodi IVA
nazionali e comunitarie


Collaborano e si coordinano



**la Guardia
di finanza**



**l'Agenzia
delle entrate**



**l'Agenzia
delle
dogane**

f COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

La conoscenza del territorio da parte del Comune potrà inserirsi benissimo in tale collaborazione al fine, ad esempio, di combattere i fenomeni fraudolenti di interposizione fittizia (**frodi carosello**) per dimostrare l'insussistenza dell'interposto.

fi

Le segnalazioni qualificate e gli ambiti di intervento



LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE

posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi

fi

Le informazioni sono altresì costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.



AMBITI DI INTERVENTO

Rappresentano gli ambiti d'interesse per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate

- 1) **commercio e professioni;**
- 2) **urbanistica e territorio;**
- 3) **proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;**
- 4) **residenze fittizie all'estero;**
- 5) **disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.**



fi 1) COMMERCIO E PROFESSIONI

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

- a) pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA
- b) nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco
- c) sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive
- d) pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative

fi

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

**a) pur svolgendo un'attività di
impresa, sono privi di partita
IVA**

fi Cosa può fare il Comune

I dipendenti comunali (in particolare, gli agenti di polizia municipale) possono effettuare sopralluoghi sul territorio al fine di riscontrare la sussistenza di tali fenomeni.

A tal fine, si ricorda la possibilità di riscontrare l'attribuzione di una partiva IVA ad un soggetto attraverso la consultazione dell'applicativo Siatel nella sezione "Interrogazione Soggetto".

fi

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

b) nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;

Ex **dichiarato** odontotecnico **rilevato** dentista



Cosa può fare il Comune

I dipendenti comunali (in particolare, gli agenti di polizia municipale) possono effettuare sopralluoghi sul territorio al fine di riscontrare la sussistenza di tali fenomeni.

Anche la consultazione della banca dati Tarsu e/o della camera di commercio possono risultare utili ai fini dell'attività istruttoria.



Segnalazioni qualificate su soggetti che:

c) sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive

• **in qualità di imprese utilizzatrici** (sotto il profilo della capacità contributiva e della rilevazione di denaro non dichiarato)

• **In qualità di gestori degli impianti pubblicitari abusivi** (rilevazione di attività non dichiarate)



Cosa può fare il Comune

Premesso che la finanziaria 2002 ha previsto l'adozione di un piano comunale per la repressione dell'abusivismo nell'installazione di impianti pubblicitari (definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada), si rende necessario controllare eventuali impianti non autorizzati o installati senza aver effettuato le necessarie dichiarazioni e versamenti.

fi

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

d) pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

Cliniche di lusso mascherate da cooperative sociali



Cosa può fare il Comune

Premesso che sono da considerarsi enti non commerciali, dal punto di vista tributario, quelli disciplinati dall'art. 148 del TUIR, si ritiene che il Comune possa segnalare all'Agenzia tutti i casi in cui disconosca l'esenzione ICI ex art. 7, c. 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/92, agli *“immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge n. 222/85 (attività di religione o di culto)”*.



Applicativo professioni

web per commercio e

Segnalazione Commercio e Professioni:

- Svolgimento attività senza Partita IVA
- Svolgimento attività diversa da quella dichiarata
- Affissione pubblicitaria abusiva
- Ente non commerciale con attività lucrativa

Importo segnalato €

Importo segnalato €

Importo segnalato €

Importo segnalato €



2) URBANISTICA E TERRITORIO

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

- hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
- hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale

fi Cosa può fare il Comune

In questi casi il Comune può intervenire sul territorio per controllare e segnalare eventuali manufatti e opere abusive perché in contrasto agli strumenti urbanistici e/o a norme prescrittive e autorizzative.

Tale segnalazione riguarderà anche gli attori del fenomeno abusivo (proprietari, tecnici, imprese edili, ecc.).

Si rammenta, infine, che la cessione di terreni è assoggettata a tassazione come “reddito diverso” (art. 67 TUIR).

fi Applicativo web per urbanistica e territorio

Segnalazione Urbanistica e Territorio:

Opere di lottizzazione
in funzione strumentale alla cessione di terreni

Importo segnalato €

Professionista o imprenditore
che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio

Importo segnalato €

f 3) PROPRIETA' EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta perché rilevato:

la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi



Cosa può fare il Comune

I dipendenti comunali possono riscontrare l'omessa indicazione dei diritti reali di cui trattasi nelle dichiarazioni dei redditi attraverso la consultazione dell'applicativo SIATEL, nella sezione "Interrogazione Soggetto - Dati Contabili."

fi

Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta perché rilevato:

la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari **abitate**, in assenza di contratti registrati da:

- **soggetti diversi dai proprietari o titolari dei diritti reali di godimento**
- **Comunque da soggetti che non risultano essere residenti nelle stesse**

fi

Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta perché rilevata:

la notifica di avvisi di accertamento per **omessa dichiarazione ICI**

I dati rilevanti per l'ICI possono essere utilizzati per l'accertamento di redditi fondiari (omessa dichiarazione)

fi

Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta perché rilevato:

la notifica di avvisi di accertamento per **omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti** in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;



Cosa può fare il Comune

I dipendenti comunali possono segnalare eventuali incongruenze tra le banche dati Tarsu ed ICI (derivanti da attività di recupero per omessa/infedele dichiarazione) e l'anagrafe tributaria.

fi

Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta perché rilevato:

revisione di rendita catastale per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale

LA VARIAZIONE RILEVA ANCHE AI FINI II DD



revisione di rendita catastale

art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005)

I comuni, **constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto** ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti per intervenute variazioni edilizie, **richiedono** ai titolari di diritti reali la presentazione di **atti di aggiornamento** ai fini del nuovo classamento o dell'accatastamento.

Tale ambito d'intervento è di competenza dell'Agencia del Territorio



Il comma 336

Nell'ambito del comma 336 sono ricomprese le attività di emersione:

- dei fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità o non accatastati;
- delle porzioni a destinazione commerciale, industriale, studi privati o ad usi diversi, presenti in unità censite in categorie E1,E2,E3,E4,E5,E6 ed E9;
- completamento dell'accatastamento per le unità immobiliari censite nelle categorie F3 e F4, che risultino ultimate.



Applicativo web per Proprietà Edilizia e Patrimonio Immobiliare

Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione | Importo segnalato €
<input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati | Importo segnalato €
<input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Accertamento per omessa dichiarazione ICI e contestuale evasione dei redditi fondiari ai fini IIDD | Importo segnalato €
<input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Accertamento per omessa dichiarazione TARSU - TIA, in qualità di occupante diverso dal titolare del diritto reale, o in assenza di contratti di locazione registrati o di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini IIDD | Importo segnalato €
<input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, Legge n. 331/2004, per unità immobiliari diverse dalla principale | Importo segnalato €
<input type="text"/> |



4) RESIDENZE FITTIZIE ALL'ESTERO

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza (cod. civ.)



Il Domicilio e la Residenza

Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (non solo economici).

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (il luogo in cui una persona si trova ad abitare).



Il Domicilio Fiscale

L'art. 58 del D.p.r. n. 600/73 prevede quale domicilio fiscale :

- Il Comune di residenza (non l'indirizzo), cioè il Comune nei cui registri anagrafici e' iscritto il soggetto, per le persone fisiche residenti ;
- Il Comune nel cui ambito si e' prodotto il reddito sottoposto a tassazione, per i soggetti non residenti. In caso di più redditi prodotti sul territorio italiano, si individua l'ambito comunale dove si è prodotto il reddito più elevato.



Il Domicilio Fiscale

Il luogo in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In mancanza anche di una sede amministrativa si ricercherà il luogo della sede secondaria o della stabile organizzazione o del comune in cui si esercita prevalentemente l'attività.



L'A.I.R.E.

L'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell' art. 6 della legge n. 470/1988, di voler risiedere all'estero per un **periodo di tempo superiore ai dodici mesi** o, per i quali, é stata accertata d'ufficio tale residenza.

La competenza esclusiva alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all' estero, spetta ai Comuni.

L'iscrizione all'AIRE comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente.

Non devono iscriversi:

- i soggetti che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all' estero;
- i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.



Segnalazioni qualificate su soggetti che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR **sono considerati residenti** coloro che, alternativamente, **per la maggior parte del periodo d'imposta:**

- sono iscritti nelle anagrafi comunali
- hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio
- hanno nel territorio dello Stato italiano la residenza

il verificarsi di uno solo dei requisiti è sufficiente perché un soggetto sia considerato residente in Italia.

l'iscrizione nell'AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Circolare 2 dicembre 1997, n. 304)

fi

sono indici significativi non esaustivi, ai fini dell'eventuale residenza fiscale:

- la disponibilità di una abitazione permanente
- La presenza della famiglia
- l'accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti
- il possesso di beni anche mobiliari,
- la partecipazione a riunioni d'affari
- La titolarità di cariche sociali
- il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs
- l'organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano

(Circolare 2 dicembre 1997, n. 304)

fi

I COMUNI

**VIGILANO PER 3 ANNI DALL'ISCRIZIONE
SULL'EFFETTIVITÀ DEL TRASFERIMENTO**

fi Applicativo web per residenze fittizie all'estero

○ Segnalazione Residenze Fiscali all'Estero:

Esito negativo del procedimento di conferma espatrio (art. 83, co. 16, dl 112/08)

Importo segnalato €

Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2 del Codice Civile (anche a seguito di vigilanza nel triennio - art. 83, co. 16, dl 112/08)

Importo segnalato €

fi 5) Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche che
in assenza di redditi dichiarati

risultano avere **la disponibilità, anche di fatto**, di beni e servizi:

- *di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992 – ex aereomobili, elicotteri ecc - (determinazione sintetica del reddito sulla base degli indici e dei coefficienti)*
- *Di rilevante valore economico*



LA FAMIGLIA FISCALE

(accertamento sintetico art. 38 DPR
600/73)

Non si tratta di un redditometro sulla famiglia ma di individuare nell'ambito delle c.d. "famiglie fiscali", i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile

f Applicativo web per beni indicanti capacità contributiva

Segnalazione Beni Indicanti Capacità Contributiva:

- Possesso di beni e servizi di rilevante valore economico
- in assenza di redditi dichiarati, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto

Importo segnalato €

fi

Modalità di trasmissione delle segnalazioni



Tramite S.I.A.T.E.L. con apposita applicazione in ambiente web

(già utilizzato per lo scambio di informazioni tra comuni e
Anagrafe tributaria)

Garantisce e verifica la **sicurezza nella trasmissione dei dati**
(paragrafo 1.2 del provvedimento 26/11/2008)

**La trasmissione delle segnalazioni si considera effettuata nel
momento in cui è completata la ricezione di tutti i dati**
(paragrafo 1.3 del provvedimento 26/11/2008)

Per le **specifiche tecniche** e di sicurezza si rimanda agli allegati
tecnici dei provvedimenti direttoriali.



S.I.A.T.E.L. in modalità web

“Sistema di interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali”

Portale dell’A.E. accessibile via web a Comuni, Province, Regioni e ad altri enti pubblici

**Sono disponibili
buona parte dei dati
dell’A.T.**

- dichiarazioni dei redditi
- atti del registro
- dati delle Commissioni tributarie
- altre banche dati

Relativi a tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche



In questo modo i Comuni dispongono:

- di elementi utili alla propria attività di controllo e riscossione dei tributi locali,
- di informazioni utili a riscontrare la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai contribuenti in materia reddituale per l'ottenimento di agevolazioni connesse al reddito.



S.I.A.T.E.L. IN MODALITA' WEB

Dal 9 febbraio 2009 è disponibile su SIATEL l'applicativo, illustrato da una guida operativa, con cui è possibile inserire, variare e inviare le segnalazioni qualificate all'Agenzia entrate.

Viene attribuito un numero univoco ad ogni segnalazione.

E' necessario l'inserimento dei dati identificativi del funzionario che effettua la segnalazione.



Segnalazione per ambito

La segnalazione può riguardare solo uno dei cinque ambiti di intervento, con possibilità di indicare più rilievi nello stesso ambito.

Il campo “importo segnalato” è facoltativo.

Una volta inviata la segnalazione non potrà più essere variata.



Fonti informative e banche dati



Fonti Esterne

- Portale per i Comuni
- Sister
- Siatel v.2 PuntoFisco
- Telemaco
- Aci/Pra
- Cartografia catastale
- Registro imprese (convenzione con infocamere)
- Tasse automobilistiche (solo dalle regioni che hanno internalizzato il servizio)
- Sistema informativo del lavoro (dalle regioni che gestiscono il dato)



Fonti Interne

- **Ufficio Tributi:** Ruoli Tarsu/Tia/Tari – Dati ICI/IMU – Dati Tosap/Cosap – Dati Imposta pubblicità – Diritti pubbliche affissioni
- **Ufficio commercio/Sportello Unico Attività Produttive**
- **Polizia Locale**
- **Ufficio edilizia privata/Patrimonio**
- **Ufficio Urbanistica**
- **Ufficio scuola**
- **Servizi sociali, Ufficio patrimonio, Ufficio cultura**
- **Ufficio notifiche**

fi

Attività dell' Agenzia delle entrate e tipologie di accertamento

fi Presa in carico dell'Ufficio dell'Agenzia

L'UL competente **valuta** le segnalazioni trasmesse:

- secondo criteri di proficuità comparata per la predisposizione del proprio piano annuale dei controlli,
- tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate
- **in base alle tipologie di accertamento**

f TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

Gli Uffici finanziari possono emettere avvisi di accertamento o di rettifica a carattere:

- 1) ANALITICO
- 2) INDUTTIVO
- 3) SINTETICO

fi Accertamento ANALITICO

È fondato sui dati dichiarati dal contribuente e la motivazione deve indicare:

- 1) Le violazioni di legge contestate (diritto – norme sostanziali).
- 2) Gli articoli di legge in base a i quali si procede (diritto – norme procedurali).
- 3) I motivi del disconoscimento di componenti negativi di reddito (fatto).
- 4) La descrizione logico/normativa che ha condotto a maggiori ricavi (e a maggiore volume d'affari ai fini IVA).
- 5) La eventuale omessa o incompleta documentazione richiesta dall'ufficio in sede istruttoria (questionario, verifica, accesso)



Accertamento **INDUTTIVO**

Si procede ad una rideterminazione dell'imposta basata su dati extracontabili ovvero basata su elementi e presunzioni in possesso dell'ufficio procedente

fi

- 1) Gli articoli di legge che legittimano il ricorso all'accertamento induttivo (diritto - procedurale)
- 2) Tutte le circostanze a sostegno dell'operato dell'ufficio (fatto)
- 3) Esponendo chiaramente tutte le presunzioni assunte (fatto)
- 4) In particolar modo dovranno essere indicate le violazioni fiscali o i comportamenti fraudolenti del contribuente che hanno giustificato l'accertamento extracontabile (violazioni gravi che hanno comportato il disconoscimento della scritture)



Accertamento **SINTETICO**

E' il termine utilizzato per l'accertamento induttivo compiuto nei confronti delle persone fisiche e si basa principalmente sulla capacità di produzione del reddito

fi

Nella selezione dei contribuenti si tiene conto della esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati



Ciò ai fini del c.d. accertamento sintetico di cui all'art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973



I beni e servizi che rivelano capacità di spesa, nonché i criteri per la determinazione del reddito presunto sono contenuti nei D.M. del 21 e 22 settembre 1999

- Autovetture, motocicli di cc superiore a 250, camper, autocaravan e roulotte
- Residenze principali e secondarie comunque a disposizione, anche se non di proprietà o se all'estero
- Servizi resi da collaboratori familiari, compresi quelli ad ore ed esclusi quelli impiegati nell'assistenza ad infermi
- Assicurazioni, escluse RCA, responsabilità civile, sulla vita, infortuni e malattie
- Imbarcazioni, cavalli da corsa o equitazione, aerei ed elicotteri, alianti, ultraleggeri e deltaplani a motore



fi

La tracciabilità degli accertamenti

fi

Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai comuni, **sono tracciati** sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni.

fi

rendicontazione trimestrale

L'Agenzia delle Entrate fornisce trimestralmente ai Comuni, mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati relativi agli accertamenti unitamente alla informazione sullo stato di ciascun atto



I termini dell'accertamento

fi

**Le segnalazioni devono arrivare
entro i termini utili per
l'accertamento**

- **CONTROLLO SOSTANZIALE**
- **CONTROLLO FORMALE**



Tempistica di trasmissione delle informazioni

Per i periodi d'imposta i cui termini per l'esercizio dell'attività d'accertamento **decadono il 31 dicembre** dell'anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica di cui al punto precedente è effettuata **entro** e non oltre il giorno **30 del mese di giugno**



Controllo sostanziale

- **II DD** - avvisi di accertamento notificati **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**. Si aggiunge un anno nell'ipotesi di dichiarazione omessa o nulla (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973)
- Le **stese regole valgono ai fini dell'Irap** - art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997 - "Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24 stesso Decreto"
- **Iva – la stessa cosa** - gli avvisi di accertamenti devono essere notificati - art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
- Il termine di accertamento è prolungato di un anno per l'ipotesi di dichiarazione omessa



IL RADDOPPIO DEI TERMINI

In caso di violazioni che comportano la commissione di **reati tributari** (quelli ricompresi, cioè, nel D.lgs.74/2000), i termini del quarto e del quinto anno successivi alla dichiarazione presentata od omessa sono **raddoppiati** relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; tale raddoppio, però, **non opera** qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, Guardia di finanza compresa, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei suddetti termini.



Controllo sostanziale

La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha riformato le precedenti norme riguardanti i **termini di accertamento**: l'art.57 del DPR 633/1972 e l'art.43 del DPR 600/1973.

D'ora in poi, infatti, il **termine ordinario** per la notifica degli avvisi di rettifica e degli avvisi di accertamento sarà il **31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** e non più del quarto. L'allungamento del termine è stato previsto anche nei casi di **omessa dichiarazione** e **dichiarazione nulla**, passando dal 31 dicembre del quinto anno successivo al **31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione**.



Controllo formale

- **Aert 36 bis** del D.P.R. n. 600: la liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, deve avvenire entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo
- **Art. 36 ter “controllo formale vero e proprio”** - entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione



Imposta di registro, ipotecaria e catastale

Per l'imp \grave{a} osta di registro, ipotecaria e catastale l'esercizio dell'azione degli uffici finanziari \u00e8 pari a **cinque anni** per gli **atti non registrati** e di **tre anni** per quelli **registrati** (**due anni** in caso di **rettifica** del valore indicato nell'atto relativamente a beni immobili, diritti reali immobiliari e aziende)

fi

IMPOSTA DI REGISTRO

Art 76 del D.P.R. n. 917/1986 -
l'avviso di rettifica o liquidazione
deve essere notificato entro il
termine di decadenza di **due**
anni dal pagamento dell'imposta
proporzionale

Grazie per l'attenzione

Maurangelo Rana

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube